

## COMUNE DI PIEVE D'OLMI

Provincia di Cremona

### SCHEMA DI REGOLAMENTO

#### PER L'USO DEI PARCHI GIOCHI E DELLE AREE VERDI DI PROPRIETÀ COMUNALE

##### Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività all'interno delle aree verdi e dei parchi di uso libero di proprietà comunale presenti sul territorio comunale, con particolare attenzione alle zone gioco riservate ai bambini, in quanto aventi importanti funzioni ludico ricreative.

##### Art. 2 - Finalità

Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:

- salvaguardare la salute, la sicurezza e l'incolumità dei bambini e dei visitatori che frequentano i parchi pubblici comunali.
- salvaguardare e riqualificare lo spazio verde, nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico e ambientale.
- salvaguardare il decoro, l'ordine, la pulizia e il rispetto per l'ambiente all'interno dei parchi, in conformità alle normative vigenti, con particolare riguardo al rispetto di quelle igienico-sanitarie.
- coordinare in modo armonioso l'attività ludica, l'attività sportiva, l'attività sociale da svolgere all'interno dei parchi gioco e delle aree verdi di uso libero, nel rispetto della quiete pubblica, degli orari destinati per ciascuna attività e della pulizia all'interno degli stessi.
- promuovere l'aggregazione attraverso un'ordinata e pacifica convivenza all'interno delle aree verdi regolamentate.

##### Art. 3 - Dislocazione dei parchi gioco e dei giardini pubblici

Sono regolati dalle disposizioni del presente Regolamento tutti i parchi e i giardini di proprietà comunale, aperti tutti i giorni ed attrezzati o meno con giochi ed arredo urbano, posizionati su tutto il territorio comunale come di seguito indicato:

- e) Parco giochi inclusivo di Via della Repubblica;
- f) Parco pubblico di Via Paolo Borsellino;
- g) Parco pubblico di Via Giovanni Falcone;
- h) Giardino delle Rimembranze di Via Aldo Quaini (lato Chiesa);

#### Art. 4 - Norme generali di comportamento e divieti

È fatto obbligo a tutti quelli che utilizzano parchi e giardini pubblici di mantenere una condotta moralmente corretta, comunque consona all'ambiente, di rispettare sia le piante che le attrezzature installate. In caso contrario chiunque arrecherà danni dovrà risarcirli.

Il libero uso da parte dei minori dei giochi e delle attrezzature è posto sotto la sorveglianza e la esclusiva responsabilità delle persone che li hanno in custodia. Il loro uso improprio declina da ogni responsabilità l'Amministrazione Comunale.

Fermo restando quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana, all'interno dei parchi gioco e delle aree sportive di uso libero è vietato:

1. Provocare rumori o schiamazzi e fare uso di strumenti sonori o musicali che disturbino le persone presenti nei parchi e in generale la quiete pubblica;
2. L'ingresso di animali nelle aree di gioco;
3. Fumare nelle aree di gioco;
4. L'ingresso di ciclomotori/motocicli e autoveicoli (ad eccezione dei mezzi autorizzati);
5. Svolgere attività che possano arrecare disturbo o danni all'incolumità delle altre persone;
6. La coltivazione e l'irrigazione e comunque la manomissione del manto erboso;
7. Arrampicarsi sulle piante e sui pali d'illuminazione, cancellate, recinzioni o muri di cinta;
8. Scavalcare le transenne o i ripari posti a protezione delle strutture dell'area;
9. Danneggiare piante o arbusti ed in particolare asportare parti di suolo o fiori;
10. Danneggiare le strutture, le infrastrutture, e attrezzature presenti, utilizzare impropriamente panchine, giochi e attrezzature nonché utilizzare le aree sportive per attività sportive amatoriali diverse da quella a cui l'area è destinata;
11. Occupare anche temporaneamente il suolo o aree verdi con attrezzature sportive, chioschi, tende da campeggio o altro senza la preventiva autorizzazione.
12. Abbandonare o gettare oggetti e rifiuti di ogni genere e fuori dagli appositi contenitori di raccolta;
13. Danneggiare o imbrattare, con scritte od altro, muri, cartelli, le insegne o superfici, giochi e gli elementi di arredo;
14. Collocare od ancorare alle piante o pali, striscioni, cartelli o altri mezzi pubblicitari senza preventiva autorizzazione;
15. Svolgere qualsiasi attività commerciale o di pubblico intrattenimento senza specifica autorizzazione del Comune;
16. Effettuare operazioni di pulizia o manutenzione dei veicoli in genere, anche nelle aree di parcheggio;
17. Trattenersi oltre l'orario di utilizzo stabiliti dall'Amministrazione Comunale;
18. Accendere fuochi e gettare a diretto contatto del terreno fiammiferi, mozziconi o altri oggetti che possano provocare incendi, nonché approntare barbeque;
19. Campeggiare e/o pernottare;

20. Soddisfare bisogni fisiologici o comunque tenere comportamenti contrari alle regole del decoro e del vivere civile.

L'Amministrazione Comunale provvede a propria cura e spese ad installare apposita segnaletica nel parco giochi per informare gli utenti dei divieti e delle disposizioni di cui al presente regolamento.

#### Art. 5 - Orari e prescrizioni

Le aree verdi ed i parchi gioco ad uso libero sono aperti al pubblico negli orari stabiliti con provvedimento del Sindaco; salvo diversa prescrizione del Sindaco, le aree sportive ad uso libero sono fruibili in orario diurno e comunque in condizioni di visibilità che permettano la percezione dell'intera zona interessata;

I minorenni possono frequentare le aree sportive ad uso libero e i parchi gioco esclusivamente sotto la responsabilità e la custodia di persone maggiorenni;

L'uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi deve essere attuato sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che ne hanno la custodia;

Le attrezzature di gioco installate all'interno dei parchi per bambini non possono essere utilizzate da persone aventi età superiore a quelle previste ed indicate sull'attrezzatura in funzione delle caratteristiche strutturali della stessa;

La vigilanza relativa all'ottemperanza e all'applicazione del presente regolamento è affidata al servizio di Polizia locale e a tutti gli organi di Polizia territorialmente competenti;

Coloro che utilizzano i parchi gioco e le aree sportive di uso libero devono essere responsabili del proprio agire ed in caso di infortunio dovuto all'attività ludica nessun risarcimento danni potrà essere richiesto al Comune; per i minorenni questa responsabilità nell'agire compete a genitori o accompagnatori maggiorenni che hanno l'obbligo di vigilare sul corretto svolgimento del gioco da parte dei minori e ne rispondono in caso di comportamenti contrari a quanto previsto dal presente regolamento.

#### Art. 6 – Normative igienico-sanitarie e manutenzione

I parchi gioco e le aree di cui all'articolo 3, attrezzate o meno per lo svolgimento delle diverse attività, devono possedere caratteristiche tali da garantire il mantenimento di idonee condizioni igieniche, come previste dalla normativa vigente.

Il Comune assicura per ciò che attiene gli spazi comuni e relativi servizi, la funzionalità delle aree e, per quanto di competenza, la manutenzione, ordinaria e straordinaria, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti;

Nelle aree oggetto del presente regolamento, è sempre applicabile la normativa di cui al D.Lgs n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto attiene all'abbandono o deposito di rifiuti, al di fuori degli spazi autorizzati presenti all'interno di ciascun parco o area.

## Art. 7 - Autorizzazioni

Al di fuori dell'utilizzo generico dei Parchi Comunali e dei giardini attrezzati, come disciplinato dagli articoli precedenti, è consentito organizzare manifestazioni di vario genere secondo le norme del presente articolo.

L'Amministrazione Comunale si riserva di utilizzare in via prioritaria, i parchi e i giardini di proprietà comunale per proprie iniziative, attività, eventi e manifestazioni.

L'uso dei sopraccitati parchi e giardini da parte di soggetti diversi dal Comune di Pieve d'Olmi, sarà possibile solamente se preventivamente autorizzato e disciplinato dal Comune medesimo.

Le associazioni senza scopo di lucro, che hanno la propria sede nel Comune di Pieve d'Olmi, possono richiedere al Comune l'utilizzo dell'area del parco per organizzare incontri, manifestazioni, ecc. secondo il calendario annuale delle proprie attività o, se pur non programmate, in occasione di particolari ricorrenze. Tali associazioni hanno priorità nell'utilizzo dei Parchi Comunali e dei giardini attrezzati.

L'utilizzo può essere altresì richiesto da altre associazioni, con o senza scopo di lucro, da società, da comitati, da imprese individuali ecc. per organizzare attività di carattere benefico.

Il Comune concederà l'utilizzo del parco o dei giardini, articolando nell'atto di autorizzazione una

serie di prescrizioni dipendenti dalle concrete attività per cui è stata formulata la richiesta e previo

rilascio di apposita cauzione. L'autorizzazione viene rilasciata secondo l'ordine cronologico delle

richieste pervenute, e sempre che nella stessa data o nello stesso periodo di utilizzo non siano state già autorizzate od organizzate altre manifestazioni da parte del Comune o da parte di altri gruppi.

L'autorizzazione verrà valutata dal Responsabile del servizio di polizia locale e, comunque, non verranno rilasciate autorizzazioni per manifestazioni incompatibili con l'ambiente naturale del Parco o dei giardini.

L'utilizzo del Parco Comunale da parte di soggetti privati per la realizzazione di servizi fotografici,

in caso di eventi privati quali matrimoni e simili, è gratuito e non occorre presentare alcuna richiesta di permesso all'Amministrazione Comunale.

In ogni caso l'utilizzo del parco e del giardino non preclude l'accesso al pubblico.

## Art. 8 - Sanzioni e vigilanza

Salvo diversa disposizione di legge o regolamento, per le violazioni alle disposizioni di cui al presente regolamento sarà applicata una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00

secondo quanto previsto dall'art. 7/bis del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

In tutti i casi di infrazione delle norme del presente Regolamento l'autore della violazione, o la persona per esso civilmente responsabile, è anche obbligata al ripristino e comunque al risarcimento dei danni arrecati al patrimonio naturale ed alle attrezzature del parco.

Per l'equivalente del risarcimento si considera il costo delle opere di sostituzione o riparazione o ripristino (IVA compresa) maggiorato di una percentuale del 10% a titolo di spese generali.

La Polizia Locale e gli altri organi di sorveglianza previsti dalla legge o da regolamento comunale,

verificano il rispetto delle presenti disposizioni e procedono alla contestazione delle violazioni e all'applicazione delle sanzioni.

#### Art. 9 – Norme finali ed entrata in vigore

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa nazionale e regionale in materia nonché al vigente regolamento comunale di Polizia Urbana.
2. Il presente Regolamento sarà pubblicato, ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione, per 15 giorni all'Albo Pretorio on-line sul sito web istituzionale del Comune ed entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7, comma 3, del vigente Statuto Comunale.